



—Città di —
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
—
Provincia di Milano

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

(Provincia di Milano)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 18/4/2013
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/5/2013

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*).

ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Le occupazioni permanenti del patrimonio stradale del Comune di Cernusco sul Naviglio descritte nell'Allegato 1 sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Cernusco sul Naviglio esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 3 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Cernusco sul Naviglio per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.
2. La consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
3. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dalla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura);
4. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'Allegato 2, e decorrono dal 1° gennaio 2013.
5. Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme

statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

6. Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente.

ART. 5 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile.
3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

ART. 6 - ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

ART. 7 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:
 - mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario.

3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

ART. 8 - RIMBORSI

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

ART. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2013 deve avvenire entro il 31 dicembre 2013.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
5. Considerato che, l'entrata di cui al presente regolamento è in stretto collegamento con l'attività di accertamento e riscossione della Tosap, in caso di affidamento in concessione della Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, il servizio sarà svolto dal medesimo concessionario.
6. In caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione dei canoni concessori, tutte le attribuzioni e le funzioni relative agli accertamenti, alle liquidazioni, alle applicazioni delle sanzioni nonché alle procedure inerenti le riscossioni coattive sono di spettanza e sono a carico del concessionario medesimo.
7. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2013.

ALLEGATO 1

TIPOLOGIE

1. Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all' erogazione di servizi di qualunque natura

- 1.1 Conduitture sotterranee e impianti per la distribuzione di acqua;
- 1.2 Conduitture sotterranee e impianti per la distribuzione di gas;
- 1.3 Conduitture sotterranee e impianti per la distribuzione di energia elettrica;
- 1.4 Conduitture sotterranee e impianti teleriscaldamento;
- 1.5 Conduitture sotterranee e impianti relativi a linee telefoniche;
- 1.6 Conduitture sotterranee e impianti relativi a linee dati e simili;
- 1.7 Altre conduitture e impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti;
- 1.8 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
- 1.9 Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce;
- 1.10 Tralicci di elettrodotto

2. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa

- 2.1 Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale a sostegno dell'impianto):
 - senza pubblicità
 - con pubblicità monofacciale
 - con pubblicità bifacciale
- 2.2 Occupazioni effettuate con preinsegne:
- 2.3 Pensiline (il canone è computato con riferimento alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):
 - monofacciale
 - bifacciale
- 2.4 Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone è computato con riferimento alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):
 - monofacciale
 - bifacciale
- 2.5 Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette (il canone è computato con riferimento alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):
 - monofacciale
 - bifacciale
- 2.6 Stendardo pubblicitario su palo luce

ALLEGATO 2

TARIFFE

(per tipologie di concessione)

	TIPOLOGIA		
1	Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all' erogazione di servizi di qualunque natura	€	unità
1.1	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di acqua	1,00	ml
1.2	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di gas	1,00	ml
1.3	Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di energia elettrica	2,00	ml
1.4	Condutture sotterranee e impianti teleriscaldamento	2,00	ml
1.5	Condutture sotterranee e impianti relativi a linee telefoniche	1,00	ml
1.6	Condutture sotterranee e impianti relativi a linee dati e simili	2,00	ml
1.7	Altre condutture e impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti	1,00	ml
1.8	Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;	20,00	mq
1.9	Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce;	10,00	cad
1.10	Tralicci di elettrodotto	300,00	cad
2	Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere		
2.1	Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale a sostegno dell'impianto):		
-	senza pubblicità	20,00	cad
-	con pubblicità monofacciale	70,00	ml
-	con pubblicità bifacciale	100,00	ml
2.2	Occupazioni effettuate con preinsegne:	35,00	cad
2.3	Pensiline (il canone è computato con riferimento alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):		
-	Monofacciale	70,00	ml
-	Bifacciale	100,00	ml
2.4	Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale a sostegno dell'impianto):		
-	Monofacciale	70,00	ml
-	Bifacciale	100,00	ml
2.5	Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale a sostegno dell'impianto):		
-	Monofacciale	70,00	ml
-	Bifacciale	100,00	ml
2.6	Stendardo pubblicitario su palo luce	100,00	cad